

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1974, n. 52.

Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Per i fondi ampliati con le agevolazioni creditizie accordate dalla Regione a norma dell'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 per l'arrotondamento di aziende agricole diretto-coltivatrici, il vincolo di indivisibilità previsto dall'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è limitato alla durata del mutuo agevolato concesso con il concorso regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 31 ottobre 1974

Tomelleri